



L.R. n. 50/1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

Art. 20 bis, comma 2: appostamenti per la caccia agli ungulati e appostamenti per la caccia ai colombacci.

Criteria minimi uniformi relativi agli aspetti d'uso ed assetto del territorio e alla sicurezza.

Indirizzi alle Amministrazioni provinciali.

1. Zone in cui possono essere collocati gli appostamenti per la caccia agli ungulati e gli appostamenti per la caccia ai colombacci.

Gli appostamenti per la caccia agli ungulati e gli appostamenti per la caccia ai colombacci possono essere collocati:

- a) in zone non a divieto venatorio;
- b) in zone ove la componente arborea ne cela o ne riduce significativamente la vista (punti di visuale esterni al bosco, attestati su strade/sentieri);
- c) nelle radure non raggiunte da sentieri panoramici;
- d) in zone o aree non dichiarate di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs 22.1.2004 n. 42 o alle stesse adiacenti;
- e) in zone non in adiacenza a punti panoramici frequentati o potenzialmente frequentabili;
- f) non in adiacenza ad alberi secolari/monumentali indipendentemente dall'insistenza degli stessi in aree sottoposte a tutela monumentale o paesaggistica;
- g) non in zone visibili ad occhio nudo da luoghi di culto (cappelle; cimiteri; cimiteri militari; sacrari);
- h) non in adiacenza a biotopi oggetto di visitazione;
- i) non in posizione tale da interferire, in caso di incompleta schermatura arborea, con i coni di visuale panoramica rivolti, da strade/sentieri d'accesso, verso elementi di rilievo paesaggistico fruibili ad occhio nudo (torrenti; cascate; pietraie; ecc.);
- j) non in posizione tale da interferire, in caso di incompleta schermatura arborea, con l'alternanza/giustapposizione di elementi di rilievo paesaggistico connotanti la zona interessata fruibili ad occhio nudo da strade/sentieri d'accesso (abitazioni rurali sparse; fienili; isole arboree; conterminazioni storiche; abbeveratoi; ecc.);
- k) non in posizione tale da interferire, anche in caso di totale schermatura arborea, con linee d'orizzonte di particolare valenza paesaggistica fruibili da strade/sentieri d'accesso;
- l) non in posizione tale da interferire, in caso di incompleta schermatura arborea, con i coni di visuale panoramica fruibili da aree attrezzate destinate alla visitazione naturalistica;

m) nel rispetto di ulteriori limitazioni (anche modificative di quelle sin qui elencate, sulla base di specifiche motivazioni) individuate dalle Province in relazione alle peculiarità urbanistiche, paesaggistico/ambientali e faunistiche del proprio territorio, sentita la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto.

Tutti i suddetti vincoli debbono essere rispettati al momento dell'adozione dei provvedimenti applicativi che competono alle Province ai sensi dell'art. 20 bis della L.R. n. 50/1993 nonché nel corso dell'intero periodo successivo di funzionamento degli appostamenti. L'insorgere successivo di situazioni di incompatibilità paesaggistica determina, in capo all'appostamento non più compatibile, l'obbligo di rimozione.

2. Definizione del numero massimo di appostamenti.

Le Province, entro il 31.12.2012, avvalendosi della collaborazione dei Comitati Direttivi dei Comprensori alpini/Ambiti territoriali di caccia, provvedono alla geo-referenziazione degli appostamenti per la caccia agli ungulati e di quelli per la caccia ai colombacci, riscontrando la compatibilità costruttiva rispetto ai requisiti fissati dall'art. 20 bis, commi 3 e 3 bis della L.R. n. 50/1993, la compatibilità ai requisiti paesaggistici di cui al paragrafo 1, l'appartenenza alle tipologie costruttive di cui al paragrafo 3 nonché il rispetto degli eventuali vincoli aggiuntivi/modificativi approvati dalle Province stesse ai sensi dell'art. 20 bis, comma 2 della L.R. n. 50/1993.

Gli appostamenti non più in funzione e quelli che, pur in funzione, non rispettano i requisiti di compatibilità di cui sopra (costruttivi; paesaggistici; tipologici) debbono essere rimossi.

Il numero massimo di nuovi appostamenti per tipologia (ungulati; colombacci) non può superare, a livello provinciale, il numero degli appostamenti a qualsiasi titolo rimossi (mancata compatibilità; cessazione nell'utilizzo) sempre per tipologia. Si intendono "nuovi appostamenti" quelli allestiti successivamente alla data di scadenza delle operazioni di geo-referenziazione di cui sopra.

A parità di numero massimo di appostamenti a livello provinciale, la Provincia, sentiti i Comuni, può individuare (fatto salvo quanto disposto di seguito) porzioni di territorio provinciale ove il numero dei nuovi appostamenti può superare quello degli appostamenti

a qualsiasi titolo rimossi, con contestuale compensazione avuto riguardo ad altre porzioni di territorio provinciale.

Le Province individuano le zone ad elevata presenza di appostamenti. In queste zone il numero complessivo di appostamenti per tipologia (conformi o resi conformi) non potrà superare il numero complessivo degli appostamenti geo-referenziati alla data del 31.12.2012.

3. Definizione delle tipologie costruttive.

Gli appostamenti, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 20 bis, commi 3 e 3 bis della L.R. n. 50/1993, debbono essere realizzati nel rispetto delle consuetudini costruttive locali, quali eventualmente desumibili da idonea documentazione storica e comunque nel rispetto del principio della minima visibilità.

Le Province, in sede di adozione del richiamato provvedimento di cui all'art. 20 bis comma 2 della L.R. n. 50/1993, provvedono all'individuazione, avvalendosi di idonei schemi grafico-descrittivi e supporti fotografici esplicativi, di dette tipologie costruttive, che possono differenziarsi a livello territoriale.

4. Modalità autorizzative.

L'allestimento degli appostamenti per la caccia agli ungulati e di quelli per la caccia ai colombacci è consentito, fatto salvo l'obbligo dei requisiti di compatibilità di cui ai paragrafi precedenti, previa comunicazione al Comune ai sensi dell'art. 20 bis, commi 3 e 3 bis della L.R. n. 50/1993. Titolari degli appostamenti sono i Comprensori alpini e gli Ambiti territoriali di caccia, fatte salve eventuali sussistenti titolarità in capo a singoli cacciatori ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 50/1993. Comprensori alpini e Ambiti territoriali di caccia, anche avvalendosi della Provincia territorialmente competente, provvedono alla prevista comunicazione al Comune. Ai Comprensori e agli Ambiti competono altresì, in applicazione di specifici indirizzi impartiti dalle Province in sede di adozione dei provvedimenti di cui al più volte richiamato art. 20 bis, comma 2 della L.R. n. 50/1993:

- la compilazione e la tenuta di un registro relativo agli appostamenti che ricadono nel proprio territorio, anche al fine di un corretto espletamento delle incombenze a fini assicurativi (località; tipologia; ecc.);
- attività di supporto alle Amministrazioni competenti nel segnalare modifiche ai manufatti che non rispettino i profili di compatibilità definiti ai paragrafi precedenti.

5. *Modalità di accesso e di utilizzo, anche per attività di avvistamento, osservazioni scientifiche, censimenti e attività di controllo di cui all'articolo 17 della L.R. n. 50/1993.*

Le modalità di accesso e di utilizzo agli appostamenti a fini venatori sono definite dalle Province, sulla base dei seguenti obiettivi:

- massima riduzione possibile del disturbo nei confronti dei non cacciatori che frequentano le zone interessate;
- massima riduzione possibile dei rischi connessi all'espletamento dell'esercizio venatorio da appostamento, con particolare riguardo alle zone ad elevata presenza di appostamenti;
- massima riduzione possibile dei rischi connessi ad usi impropri degli appostamenti.

Le Province definiscono altresì le modalità di accesso e di utilizzo agli appostamenti anche per attività di avvistamento, osservazioni scientifiche, censimenti e attività di controllo di cui all'articolo 17 della L.R. n. 50/1993, individuando, di concerto con i Comprensori Alpini/Ambiti territoriali di caccia, le fasce temporali di fruizione e le più opportune modalità di attribuzione di responsabilità alle varie tipologie di fruitori. Salvo diversa motivata determinazione in capo alla Provincia territorialmente competente, l'utilizzo degli appostamenti per attività di avvistamento, osservazioni scientifiche, censimenti e attività di controllo di cui all'articolo 17 della L.R. n. 50/93 è limitato agli appostamenti per la caccia agli ungulati (altane).